

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

**DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,
del 9 luglio 2024,
relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio
ai membri del Comitato economico e sociale europeo, ai delegati della commissione consultiva
per le trasformazioni industriali, ai rispettivi supplenti e ai consiglieri del Comitato**

INDICE

	<i>Pagina</i>
TITOLO I — PRINCIPI GENERALI.....	2
TITOLO II — RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ	2
TITOLO III — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	10
Capi:	
1. Disposizioni generali	10
2. Disposizioni finali	11
TITOLO IV — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	12

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 301,

visto l'articolo 10 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica¹,

vista la decisione del Consiglio, del 21 giugno 2024, relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del

Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti² (2024/1809/UE),

visto il Regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo³ (in prosieguo "il Regolamento interno"), e in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto lo Statuto dei membri del Comitato economico e sociale europeo⁴ (in prosieguo "lo Statuto"),

considerando quanto segue:

1) lo Statuto detta le disposizioni e le condizioni generali che disciplinano l'esercizio delle funzioni dei

¹ [GU C 83 del 30.3.2010.](#)

² [GU L 2024/1809 del 27.6.2024.](#)

³ GU L 149 del 31.5.2022, pag. 1.

⁴ EESC2023-02090-00-07-ADMIN, dicembre 2023.

membri, contiene disposizioni generali relative alle indennità cui essi hanno diritto e affida all'Ufficio di presidenza del Comitato il compito di fissare le modalità e le condizioni relative al rimborso delle spese di trasporto e al pagamento delle indennità di viaggio e di riunione,

2) nelle sue recenti risoluzioni recanti le osservazioni che costituiscono parte integrante delle sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea⁵, il Parlamento europeo ha chiesto che le spese di trasporto dei membri del CESE fossero calcolate unicamente sulla base dei costi effettivamente sostenuti e proposto che le indennità giornaliere fossero equivalenti a quelle di cui beneficiano i membri del Parlamento europeo,

3) nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Comitato non beneficiano di alcuna forma di remunerazione a carico del bilancio dell'Unione europea,

4) i membri del Comitato presentano situazioni diverse a seconda delle loro attività professionali,

5) ai sensi dell'articolo 300 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "i membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione".

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 **Ambito di applicazione**

1. La presente decisione stabilisce le modalità per il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento delle indennità agli aventi diritto, ossia ai membri del Comitato economico e sociale europeo (in prosieguo "il Comitato"), ai delegati della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (in prosieguo "la CCMI"), ai rispettivi supplenti e ai consiglieri del Comitato.

2. Le spese per missioni o altre attività parzialmente o totalmente rimborsate da terzi non possono essere oggetto di un secondo rimborso da parte del Comitato. L'avente diritto che riceva il contributo di terzi alla copertura delle proprie spese di viaggio e soggiorno deve dichiararlo nella domanda di rimborso.

Gli importi rimborsati da terzi, o di cui un terzo si assuma il pagamento, sono dedotti dal rimborso a carico del Comitato.

Se le spese per una missione o altra attività sono parzialmente o totalmente rimborsate da terzi dopo essere state rimborsate dal Comitato, il membro ne informa senza indugio il segretariato generale e restituisce al Comitato l'importo del rimborso, a concorrenza dell'importo ricevuto da terzi.

Articolo 2

Supplenti

1. Il supplente e il membro che rappresenta sono considerati come un'unica persona, per cui il rimborso delle spese di trasporto e le indennità di viaggio e di soggiorno, se accordati al membro, non sono dovuti al rispettivo supplente anche se essi partecipano a riunioni che si tengono in due sedi diverse.

2. Il ricorso alla supplenza è limitato alle riunioni considerate come lavori preparatori ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del Regolamento interno, a condizione che esse si tengano a Bruxelles. Solo i membri e i delegati della CCMI sono autorizzati a partecipare alle riunioni fuori sede.

TITOLO II RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ

Articolo 3

Diritto al rimborso delle spese di viaggio

Agli aventi diritto sono rimborsate le spese effettivamente sostenute:

- a) per viaggi debitamente autorizzati, a destinazione o in provenienza dai luoghi di lavoro del Comitato o di uno dei suoi organi;
- b) per viaggi necessari ad effettuare qualsiasi missione specifica debitamente autorizzata.

⁵ Cfr. ad esempio la risoluzione del 5 maggio 2010 ([GU L 252 del 25.9.2010](#), pag. 94).

Articolo 4
Procedura

1. Per poter beneficiare del rimborso delle spese o del pagamento delle indennità ai sensi delle presenti disposizioni, l'avente diritto deve:

- a) firmare l'elenco delle presenze alle riunioni, ogni qualvolta sia disponibile tale elenco,
- b) compilare il modulo standard di dichiarazione delle spese per ciascun giorno di riunione, e
- c) presentare i documenti giustificativi appropriati.

2. Un elenco delle presenze è messo a disposizione degli aventi diritto dalla segreteria incaricata dell'organizzazione della riunione per ogni riunione tenuta nella sede del Comitato nonché per ogni riunione fuori sede, con l'assistenza di almeno un funzionario o altro agente del Comitato. L'elenco delle presenze è messo a disposizione degli aventi diritto non prima di 15 minuti dall'inizio della riunione e tenuto a loro disposizione per tutta la sua durata.

3. In via eccezionale, gli aventi diritto possono dimostrare la loro presenza a una data riunione presentando un modulo in cui dichiarino sull'onore di essere stati presenti alla riunione e al quale alleghino qualsiasi documento che lo provi in maniera obiettiva.

4. I moduli per le dichiarazioni di spesa devono essere debitamente compilati e firmati dagli aventi diritto. Le dichiarazioni delle spese il cui pagamento è subordinato alla presentazione del titolo di trasporto o di altri documenti giustificativi non possono essere prese in considerazione in assenza di tali documenti. Le dichiarazioni delle spese e i documenti giustificativi possono essere presentati in formato cartaceo o in formato digitale.

5. Se l'avente diritto ha presentato una copia (in formato digitale o cartaceo), deve conservarne l'originale fino alla fine dell'anno successivo a quello

cui il documento giustificativo si riferisce ("31/12/n+1").

6. Le fatture relative a spese di viaggio devono essere conformi alla normativa vigente nello Stato in cui sono state emesse. Può essere richiesta prova del loro pagamento.

7. Le informazioni contenute nei documenti in formato digitale non possono essere oggetto di modifiche, cancellazioni o aggiunte.

8. I viaggi forfettari che associano il trasporto e il soggiorno in albergo sono esclusi dai rimborsi se il prezzo del biglietto e quello (per notte) dell'albergo non sono indicati distintamente sui documenti giustificativi.

9. L'avente diritto trasmette tutti i documenti giustificativi degli importi rimborsabili (comprese le tasse e le spese amministrative), ossia:

- in caso di viaggio aereo, i biglietti (nominativi)/le prenotazioni/le fatture e le carte d'imbarco per il tragitto di andata e quello di ritorno (riunione a Bruxelles o fuori sede);
- in caso di viaggio in treno o in nave, tutti i biglietti.

10. Tuttavia, se l'avente diritto ha prenotato il biglietto tramite l'agenzia di viaggi del Comitato, la relativa fattura viene inviata per il pagamento all'unità Condizioni di lavoro dei membri e non è necessario produrre la carta d'imbarco o il biglietto elettronico - itinerario/ricevuta (electronic ticket-itinerary/receipt).

11. In caso di viaggio aereo, per biglietto nominativo si intende un electronic ticket-itinerary/receipt che costituisca contratto di trasporto ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929⁶. Qualora la tariffa scelta non sia indicata sul biglietto, ad esempio perché l'emittente ha applicato una tariffa promozionale, uno sconto o una tariffa aziendale, sovente segnalata dalla sigla (IT), in modo che il prezzo fosse più vantaggioso di quello standard, il biglietto è

⁶ Conformemente alle risoluzioni IATA 722g e 800z, le agenzie di viaggio sono tenute a fornire ai passeggeri questo documento, che deve contenere le informazioni indicate nel Passenger Air Tariff (PAT): passenger ticket: electronic ticketing – itinerary (tariffa aerea per i passeggeri: biglietto del passeggero: biglietto elettronico – itinerario) dell'IATA, e precisamente: nome del passeggero, codice della compagnia aerea, agenzia emittente e luogo di emissione, nome della compagnia aerea o del vettore effettivo, codice/i dello status della prenotazione, numero del biglietto, data di emissione, classe tariffaria applicata, numero/i del/dei volo/voli, data/e e orari del/dei volo/voli, origine e destinazione di ciascun volo, numeri e date dei voli, codice della base tariffaria, importo e calcolo, dettaglio e importo delle tasse, e calcolo, importo totale, dettagli del pagamento e menzioni legali, compreso il riferimento alla Convenzione di Varsavia/Montreal, menzioni e restrizioni, compreso, se del caso, il periodo di validità.

Eccezione: talune compagnie aeree low cost, ad esempio Ryanair, non sono affiliate all'IATA ed emettono soltanto una conferma di prenotazione con l'indicazione del prezzo pagato. In tal caso, gli aventi diritto sono invitati a produrre tale conferma di prenotazione.

accompagnato dal tagliando di agenzia (agent coupon), o dalla maschera del biglietto (ticket mask), indicante il prezzo effettivo della base tariffaria e le tasse effettivamente pagate.

12. I biglietti gratuiti e quelli pagati in tutto o in parte mediante un sistema di bonus ("miglia aeree" o equivalenti) sono rimborsabili soltanto per la parte effettivamente pagata dall'avente diritto.

13. Nel caso in cui l'avente diritto debba modificare o annullare il titolo di trasporto, la parte delle spese effettuate dall'avente diritto che non è rimborsabile da terzi viene rimborsata dal Comitato. Tali spese non vengono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dei prezzi massimi di riferimento, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

14. Se l'avente diritto ha prenotato i suoi titoli di trasporto tramite l'agenzia di viaggi del Comitato, la fattura viene pagata da quest'ultimo.

15. Per ogni tragitto in automobile di sola andata o solo ritorno di lunghezza non superiore a 300 km⁷, le spese sono rimborsate sulla base della dichiarazione dell'avente diritto che riporta i punti di partenza e di arrivo del tragitto e la sua lunghezza. Per ogni altro tragitto in automobile, tale dichiarazione è accompagnata da documenti giustificativi che consentono di determinare la data e l'itinerario del viaggio (ad esempio una ricevuta relativa a carburante, pasti o bevande acquistati durante il viaggio, uno scontrino del pedaggio autostradale, il contratto e la fattura per il noleggio dell'automobile ecc.).

16. Il rimborso per i viaggi effettuati con un abbonamento è pari al prezzo di un biglietto a tariffa intera per un viaggio nella classe cui dà accesso l'abbonamento. L'importo di tale rimborso è limitato al prezzo effettivamente pagato per l'abbonamento. Il rimborso per i viaggi effettuati con una tessera che dà diritto a una tariffa ridotta è pari al prezzo di un biglietto a tariffa intera per un viaggio nella classe cui dà accesso la tessera di riduzione. L'importo di tale rimborso è limitato al prezzo effettivamente pagato per la tessera di riduzione e i corrispondenti biglietti di viaggio.

17. Gli aventi diritto vengono immediatamente informati via e-mail delle eventuali obiezioni formulate dall'amministrazione al rimborso delle loro spese o al pagamento delle loro indennità nonché dei documenti giustificativi eventualmente mancanti. In caso di controversia, gli aventi diritto possono

rivolgersi ai questori, i quali propongono una decisione al Presidente del Comitato. In ogni caso, devono essere rispettati i principi di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

18. In caso di perdita dei documenti giustificativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 24.

Articolo 5

Importi rimborsati

1. Le spese di trasporto sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti, fino a concorrenza⁸:

a) in caso di viaggio in aereo, della tariffa della classe economica, quale che ne sia l'importo, oppure della tariffa della classe affari (business class), con le seguenti precisazioni:

- se, per un dato itinerario, è stata pubblicata una tariffa della classe "D", è rimborsato qualsiasi biglietto di classe affari fino alla classe "D"; qualsiasi altro biglietto di classe affari è rimborsato fino a un prezzo massimo di riferimento pari a quello massimo previsto per la classe tariffaria pubblica "D";
- se, per un dato itinerario, non è stata pubblicata una tariffa della classe "D", ma è stata pubblicata una tariffa della classe "C" o inferiore, è rimborsato qualsiasi biglietto di classe affari fino alla classe "C"; qualsiasi altro biglietto di classe affari è rimborsato fino a un prezzo massimo di riferimento pari alla tariffa massima pubblicata inferiore o pari a quella della classe "C";
- se, per un dato itinerario, non è stata pubblicata alcuna tariffa inferiore o pari a quella della classe "C", è rimborsato qualsiasi biglietto di classe affari "YY"; qualsiasi altro biglietto di classe affari è rimborsato fino a un prezzo massimo di riferimento pari alla tariffa massima pubblicata inferiore o pari a quella della classe "YY";
- se, al momento di ordinare il biglietto, non è disponibile alcun biglietto di classe affari ai sensi delle suddette precisazioni né alcun biglietto di classe affari a un prezzo pari o inferiore al suddetto prezzo massimo di

⁷ 1 km equivale a 0,6214 miglia.

⁸ L'agenzia di viaggi del Comitato emette soltanto biglietti conformi alle presenti norme, a meno che l'avente diritto non abbia concordato in precedenza di pagare la differenza di costo tra il biglietto emesso e un biglietto di viaggio conforme. In tal modo, quindi, l'avente diritto che si avvale dell'agenzia di viaggi del Comitato non sostiene alcun rischio finanziario al riguardo.

- riferimento, il rimborso è limitato all'importo di quest'ultimo, salvo che la prenotazione sia stata effettuata tramite l'agenzia di viaggi scelta dal Comitato mediante appalto pubblico;
- a questo scopo, il Presidente del Comitato o, per delega, il Segretario generale, adotta una tabella con gli itinerari e i prezzi massimi di riferimento tra Bruxelles e le principali città dell'UE, che include tutti gli aeroporti presi in considerazione ai fini del calcolo della distanza e della durata da applicare all'avente diritto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3. I prezzi massimi di riferimento e gli itinerari applicabili sono quelli pubblicati al momento di ordinare il biglietto. La data di entrata in vigore di una tabella aggiornata sarà indicata chiaramente e non sarà anteriore a 7 giorni di calendario dalla comunicazione ai membri per e-mail e dalla pubblicazione sul Portale dei membri. I prezzi massimi di riferimento per gli altri itinerari sono forniti, su richiesta dell'avente diritto, dall'Unità Condizioni di lavoro dei membri del Comitato.
- b) in caso di viaggio in treno o in nave, della tariffa del biglietto di prima classe;
- c) in caso di viaggio in automobile, di un importo pari a EUR 0,50/km, esclusa la parte del tragitto in cui l'automobile viene trasportata (ad esempio su un traghetto), eventualmente maggiorato del prezzo della traversata in traghetto o mezzo di trasporto analogo. Tuttavia, se l'automobile utilizzata è stata noleggiata per il viaggio, l'importo così calcolato non può eccedere quello delle spese effettivamente sostenute (noleggio comprensivo di assicurazione, pedaggi e carburante);
- d) di 40 EUR (IVA esclusa) per ciascuna operazione di un'agenzia di viaggi. Le spese per le operazioni effettuate dall'agenzia sono elencate separatamente sulla fattura e con l'indicazione del numero del biglietto cui si riferiscono. Tali spese non vengono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dei prezzi massimi di riferimento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).
2. Nessun rimborso è dovuto per gli spostamenti effettuati con un mezzo di trasporto messo a disposizione dal Comitato.
3. Le spese di trasporto in taxi sono rimborsate, dietro presentazione di documenti giustificativi, che indichino il prezzo, la data e l'orario della corsa, soltanto nei seguenti casi:
- a) se la riunione si svolge in una località diversa da quella in cui ha sede il Comitato, esclusivamente per i tragitti tra l'aeroporto o la stazione ferroviaria di arrivo o di partenza, il luogo di riunione e l'albergo;
 - b) se la riunione si svolge presso la sede del Comitato, esclusivamente per gli spostamenti con orario di ingaggio del taxi compreso tra le ore 20 e le ore 7 e chiaramente indicato sulla ricevuta del taxi:
 - tra l'aeroporto Brussel Nationaal/Bruxelles-National (Zaventem), l'aeroporto di Bruxelles-Sud (Charleroi) o una stazione ferroviaria di Bruxelles e la sede del Comitato o il luogo di alloggio dell'avente diritto a Bruxelles;
 - tra la sede del Comitato o il luogo di alloggio dell'avente diritto a Bruxelles e l'aeroporto Brussel Nationaal/Bruxelles-National (Zaventem), l'aeroporto di Bruxelles-Sud (Charleroi) o una stazione ferroviaria di Bruxelles;
 - c) per ciascun tragitto che copra tutta o solo parte della distanza tra il domicilio dichiarato dell'avente diritto e l'aeroporto o la stazione ferroviaria, all'andata e al ritorno, nel qual caso: se l'orario di ingaggio del taxi è compreso tra le ore 20 e le ore 7, l'importo del rimborso non può superare i 50 EUR per tragitto oppure l'importo basato sulla tariffa chilometrica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), a seconda di quale sia più alto; se l'orario di ingaggio del taxi è compreso tra le ore 7 e le ore 20, l'importo del rimborso non può superare l'importo basato sulla tariffa chilometrica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);
 - d) qualora l'orario di ingaggio del taxi non sia indicato, sulla base dell'orario di arrivo previsto del volo se questo è compreso fra le ore 19.30 e le ore 6.30 oppure dell'orario di partenza previsto del volo se questo è compreso fra le ore 22 e le ore 8.
4. Le spese di parcheggio presso l'aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza o arrivo dell'avente diritto e presso il luogo della riunione sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi (biglietto o abbonamento), fino a un massimo di 15 EUR per ciascun giorno di indennità di soggiorno di cui all'articolo 11. In caso di ricorso ad abbonamenti o a tessere che danno diritto a tariffe ridotte per il parcheggio, si applicano le regole in materia di rimborso relative agli abbonamenti o alle tessere che danno diritto a tariffe ridotte per i trasporti di cui all'articolo 4, paragrafo 16.
5. Se il trasferimento tra Bruxelles e gli aeroporti vicini - Zaventem e Charleroi - non è compensato, gli aventi diritto sono rimborsati, senza dover produrre un titolo di trasporto individuale, per un importo forfettario corrispondente alla tariffa più alta dei mezzi di trasporto pubblico.

Articolo 6
Massimali

1. Se la parte effettuata in aereo del tragitto tra il domicilio dichiarato dell'avente diritto e la sede del Comitato non comporta il sorvolo di un braccio di mare e ha una lunghezza non superiore ai 300 km, il rimborso dei biglietti aerei non può eccedere l'importo che sarebbe spettato all'avente diritto se lo spostamento fosse stato effettuato in automobile seguendo l'itinerario più breve.

2. L'importo del rimborso di un tragitto in automobile a destinazione o in provenienza dalla sede della riunione è limitato a un massimo di 1 000 km per il viaggio di andata o di ritorno alla tariffa chilometrica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), maggiorata, ove necessario, del prezzo di ogni traversata necessaria in traghetto o mezzo di trasporto analogo.

In caso di partecipazione a più riunioni in giorni consecutivi nello stesso luogo, le spese di trasporto relative ai tragitti tra tali riunioni sono rimborsate soltanto se, tra una riunione e l'altra, l'avente diritto è ritornato al suo domicilio dichiarato.

Articolo 7
Itinerari

1. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo paragrafo 5, il rimborso delle spese di trasporto tra il domicilio dichiarato dell'avente diritto e il luogo di riunione è calcolato sulla base dell'itinerario più diretto.

2. Per "domicilio dichiarato" dell'avente diritto si intende il suo luogo di residenza abituale nel territorio dell'Unione europea. Ciascun avente diritto ha un solo domicilio, da lui scelto liberamente nel rispetto delle norme giuridiche dello Stato membro dell'UE in cui risiede.

3. L'itinerario più diretto viene determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) per i viaggi in aereo, l'aeroporto più vicino al luogo di partenza dell'avente diritto dove possa essere emesso un biglietto aereo alle tariffe di cui agli articoli 5 e 6, nonché la distanza tra detto aeroporto e la destinazione, oppure l'aeroporto meglio collegato, tenendo conto, se del caso, degli aeroporti di scalo, come indicato nella tabella con gli itinerari e i prezzi massimi di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
- b) per i viaggi in treno, la stazione ferroviaria meglio collegata vicina al luogo di partenza degli aventi diritto, nonché la distanza tra detta stazione e la destinazione;

c) per i viaggi in automobile o in nave, la distanza tra il luogo di partenza degli aventi diritto e la destinazione.

4. All'atto di assumere le sue funzioni, e ad ogni cambio del suo domicilio dichiarato, l'avente diritto viene informato dell'aeroporto e della stazione, nonché degli itinerari più diretti, ossia più brevi, che verranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni.

5. In qualsiasi momento, gli aventi diritto possono seguire un itinerario diverso che offra vantaggi sostanziali in termini di tempo o di comodità, purché ciò non comporti un aumento delle spese di trasporto di cui all'articolo 5 che oltrepassi il 20 %.

6. In caso di interruzione del viaggio, non giustificata da una riunione del CESE debitamente autorizzata, che superi la durata di 23 ore e 59 minuti, il rimborso delle spese è limitato:

- per i viaggi in aereo, al prezzo massimo di riferimento;
- per i viaggi in treno o in nave, al prezzo del titolo di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, senza la suddetta interruzione.

In questi casi non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5.

7. Gli aventi diritto possono iniziare o terminare il tragitto da un luogo diverso dal domicilio dichiarato. Se le spese di trasporto di cui all'articolo 5 sostenute per un tragitto di questo tipo sono inferiori al prezzo massimo di riferimento, il rimborso di tali spese è effettuato senza previa autorizzazione. In caso contrario, è necessaria un'autorizzazione preventiva, conformemente al disposto dell'articolo 24 della presente decisione. In mancanza di tale autorizzazione, il rimborso è limitato al prezzo massimo di riferimento. Su richiesta motivata dell'avente diritto, l'autorizzazione può coprire più tragitti da effettuare in un periodo determinato.

8. Se il membro ha fissato il suo domicilio a Bruxelles, è possibile che, per esercitare efficacemente le sue funzioni per il Comitato, egli debba recarsi nello Stato membro in cui ha sede la sua organizzazione. Le relative spese di trasporto sono rimborsate fino a concorrenza di diciotto viaggi di andata e ritorno per anno civile. I membri interessati sono tenuti ad allegare alle loro domande di rimborso la documentazione giustificativa di ciascun viaggio intrapreso in tale contesto.

9. In caso di viaggio effettuato tra due luoghi di riunione, si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 3 e 7.

Articolo 8

Diritto alle indennità di distanza e di durata

1. Gli aventi diritto beneficiano di indennità di distanza e di durata destinate a coprire tutte le spese accessorie legate al loro viaggio, ad eccezione delle spese per i visti, che sono rimborsate sulla base della ricevuta rilasciata dall'amministrazione competente, delle spese per i test di laboratorio e le vaccinazioni, rimborsate su presentazione dei documenti giustificativi pertinenti ed esclusivamente per l'importo non coperto dal servizio sanitario nazionale dell'avente diritto, e delle eventuali spese di iscrizione, che vengono rimborsate, previa autorizzazione, sulla base di una ricevuta ufficiale rilasciata dall'organismo che organizza la riunione. Nel caso di viaggi per recarsi nella sede del Comitato, tale diritto sussiste unicamente per un solo tragitto con destinazione la sede del Comitato ed un solo tragitto in provenienza dalla stessa per settimana di lavoro del Comitato. Ai fini dell'applicazione della presente norma, per "settimana di lavoro" si intende il periodo di tempo compreso tra la domenica e il sabato.

2. Un'interruzione del viaggio come quella di cui all'articolo 7, paragrafo 6, o di qualsiasi altra natura, non crea un diritto aggiuntivo a un'indennità di durata o di distanza.

3. Il Presidente del Comitato o, per delega, il Segretario generale stabilisce, all'inizio del mandato dell'avente diritto e per tutta la durata di tale mandato, la distanza e la durata da utilizzare per il calcolo delle relative indennità, per i viaggi effettuati dal domicilio dichiarato per recarsi nella sede del Comitato. Tali indennità di distanza e di durata sono soggette a revisione solo:

- in caso di cambiamento di domicilio dichiarato;
- in caso di modifica delle norme che influenzano l'importo dell'indennità di durata;
- se, a causa di cambiamenti negli orari dei voli, l'itinerario preso in considerazione ai fini del calcolo delle relative indennità non è disponibile;
- in caso di eventuali altri cambiamenti significativi che influenzano la base sulla quale sono state fissate la distanza e la durata.

4. Per gli aventi diritto il cui domicilio dichiarato è situato a oltre 1 000 km dalla sede del Comitato, la distanza e la durata sono stabilite due volte per i viaggi in aereo: una sulla base di un volo con scalo/i e una sulla base di un volo diretto. In questo caso la distanza con scalo corrisponde alla distanza percorsa dal volo diretto maggiorata del 20 %. Le indennità di distanza e di durata per un dato tragitto devono essere calcolate di conseguenza, a seconda che esso includa uno o più scali.

5. Per i viaggi di cui all'articolo 7, paragrafo 7, le indennità di distanza e di durata non possono superare il valore di tali indennità calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 9

Importo dell'indennità di distanza

1. L'indennità di distanza è calcolata come segue:
 - a) per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 18,98 EUR;
 - b) per la parte di tragitto tra 51 e 500 km: 0,10 EUR/km;
 - c) per la parte di tragitto tra 501 e 1 000 km: 0,05 EUR/km;
 - d) per la parte di tragitto tra 1 001 e 3 000 km: 0,03 EUR/km;
 - e) per la parte di tragitto oltre 3 000 km: nessuna indennità.
2. Gli importi sono calcolati in base all'itinerario più diretto, di andata o di ritorno, tra il centro del comune, frazione o località in cui si trova il domicilio dichiarato dell'avente diritto e l'infrastruttura d'arrivo del luogo di riunione.
3. Se i parametri di calcolo per un viaggio in treno sono sconosciuti o difficilmente reperibili, sono utilizzati quelli per un viaggio in automobile.

Articolo 10

Importo dell'indennità di durata

1. L'indennità di durata è calcolata nel modo seguente:
 - a) per un tragitto di una durata complessiva da 2 a 4 ore: importo equivalente a un ottavo dell'indennità di cui all'articolo 11;
 - b) per un tragitto di una durata complessiva da 4 a 6 ore: importo equivalente a un quarto dell'indennità di cui all'articolo 11;
 - c) per un tragitto di una durata complessiva di più di 6 ore che non comporti pernottamento: importo equivalente alla metà dell'indennità di cui all'articolo 11;
 - d) per un tragitto di una durata complessiva di più di 6 ore che comporti necessariamente un pernottamento: importo equivalente all'intera indennità di cui all'articolo 11, su presentazione dei documenti giustificativi.

Si considera che il tragitto comporti necessariamente un pernottamento, se include almeno 360 minuti fra le ore 22 e le ore 6 tenendo conto del fuso orario nel luogo di partenza o nel luogo di arrivo.

2. La durata del viaggio è calcolata nel modo seguente:

- a) per i viaggi in aereo, treno o nave:
- durata del tragitto tra il domicilio dichiarato dell'avente diritto e l'aeroporto o la stazione ferroviaria, effettuato a una velocità di 60 km/h,
 - durata del tragitto in treno ad alta velocità o nave in base all'orario. Per treni diversi da quelli ad alta velocità, la durata di ciascun tragitto è calcolata in base alla distanza percorsa da un treno che viaggia a una velocità di 70 km/h;
 - durata del tragitto in aereo: la durata di ciascun tragitto è calcolata sulla base della distanza percorsa, secondo la formula "30 minuti più la durata del tragitto effettuato a una velocità di 700 km/h".
 - un'ora all'imbarco o alla partenza del treno o della nave, 30 minuti allo sbarco o all'arrivo,
 - un'ora per il trasferimento tra l'aeroporto o la stazione e il luogo di riunione o di alloggio,
 - due ore in caso di scalo nel corso di un tragitto in aereo.
- b) per i viaggi in automobile: durata del tragitto, effettuato a una velocità di 70 km/h, tra il domicilio dichiarato e il luogo di riunione.

Articolo 11

Indennità di soggiorno

1. L'indennità di soggiorno viene accordata per ciascun giorno di partecipazione ai lavori del Comitato e dei suoi organi oppure di attività di rappresentanza ufficiale del Comitato. Tale indennità è fissata a 367 EUR.

L'indennità di soggiorno viene maggiorata nei seguenti casi:

- se l'avente diritto, debitamente convocato ad una o più riunioni, deve necessariamente pernottare nel luogo di riunione prima dell'inizio della prima riunione e dopo la fine dell'ultima, viene accordata un'indennità supplementare di 183,5 EUR;
- in caso di missioni fuori Bruxelles, la quota superiore a 190 EUR delle spese effettivamente sostenute per il pernottamento in albergo (tasse comprese e prima colazione inclusa) è rimborsata fino ad un importo massimo di 183,5 EUR supplementari. L'avente diritto presenta la fattura o un'attestazione rilasciata dall'albergo in cui sono indicate tutte le informazioni relative al soggiorno e al tipo di camera occupata. Se la fattura

dell'albergo indica che la camera non è stata occupata ad uso singola, e se non viene precisato il prezzo applicato dall'albergo per una camera singola o ad uso singola, per il calcolo della maggiorazione il massimale è fissato all'85 % del prezzo effettivamente pagato.

2. L'indennità di soggiorno viene corrisposta all'avente diritto per un periodo massimo di due giorni compresi tra due riunioni in presenza, qualora ciò risulti meno oneroso rispetto alla copertura delle spese che l'avente diritto avrebbe percepito se avesse effettuato un viaggio di andata e ritorno tra le due riunioni, tenendo conto del prezzo di riferimento nel caso di un biglietto aereo e della tariffa più alta per un biglietto ferroviario o marittimo di prima classe.

3. Gli aventi diritto devono tornare al loro luogo di residenza prima di poter chiedere nuovamente l'indennità di soggiorno, a meno che la serie di riunioni in presenza che hanno dato luogo al pagamento di tale indennità non sia seguita o preceduta dalla partecipazione a una missione, debitamente autorizzata, fuori Bruxelles. In tal caso, l'indennità di soggiorno è accordata per entrambi i luoghi di riunione, fino a un massimo di due giorni per ciascuno di essi e quindi a un totale di quattro giorni, conformemente al primo comma del presente articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 12

Indennità giornaliera per la partecipazione a una riunione a distanza

1. Agli aventi diritto che partecipano a distanza a una riunione utilizzando mezzi elettronici spetta esclusivamente un'indennità giornaliera il cui importo è stabilito in 149 EUR.

2. L'indennità giornaliera di cui all'articolo 12, paragrafo 1, si applica soltanto alle riunioni alle quali è possibile partecipare a distanza utilizzando mezzi elettronici, e che sono state debitamente autorizzate, conformemente al Regolamento interno del Comitato, ad eccezione delle riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle sessioni plenarie dell'Assemblea, delle riunioni delle sezioni e delle riunioni della commissione consultiva per le trasformazioni industriali.

3. Agli aventi diritto spetterà non più di una indennità per la partecipazione a distanza nello stesso giorno di calendario.

4. L'indennità per la partecipazione a distanza non è cumulabile con l'intera indennità di soggiorno per una riunione in presenza per lo stesso giorno di calendario.

5. L'indennità per la partecipazione a distanza non è cumulata con l'intera indennità di soggiorno per un giorno di intervallo per lo stesso giorno di calendario.

6. Agli aventi diritto non viene corrisposta l'indennità di soggiorno per il giorno o i giorni compresi tra due riunioni, se almeno ad una di queste riunioni si è partecipato a distanza.

7. Il Presidente del Comitato determina l'esistenza di circostanze eccezionali che impediscono di organizzare interamente in presenza una o più riunioni dell'Ufficio di presidenza, sessioni plenarie dell'Assemblea, riunioni delle sezioni e riunioni della commissione consultiva per le trasformazioni industriali.

8. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, agli aventi diritto che partecipano a distanza alle riunioni di cui all'articolo 12, paragrafo 7, spetta l'indennità per la partecipazione a distanza con mezzi elettronici di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

9. Il Comitato tiene un registro delle riunioni che si sono svolte nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 12, paragrafo 7.

10. Il Presidente del Comitato informa i membri dell'Ufficio di presidenza in merito alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 7, e alla loro motivazione.

11. Il servizio responsabile dell'organizzazione di una riunione conferma la partecipazione a distanza di tutti i beneficiari mediante un elenco delle presenze o qualsiasi altra prova tangibile. La prova della presenza costituisce la base per la concessione dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

12. L'indennità per la partecipazione a distanza non è concessa nei casi in cui problemi tecnici, di connessione o di qualsiasi altro genere abbiano impedito agli aventi diritto di partecipare a una riunione a distanza attraverso mezzi elettronici.

Articolo 13

Indennità di funzione

Al Presidente e ai vicepresidenti del Comitato è accordata un'indennità di funzione a copertura delle spese e dei costi connessi alle loro funzioni. L'importo di tale indennità è stabilito dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 14

Contributo alle spese di informatica, telecomunicazioni e burocratica dei membri e dei delegati

1. I membri che partecipino almeno al 50 % delle sessioni plenarie e delle riunioni delle sezioni specializzate di appartenenza cui sono stati convocati beneficiano, per la durata del loro mandato, di due versamenti all'anno, di importo pari a 1 500 EUR ciascuno, come contributo alle spese di informatica, telecomunicazioni e burocratica. I delegati che partecipino almeno al 50 % delle riunioni della CCMI

cui sono stati convocati beneficiano, per la durata del loro mandato, di un versamento di 1 000 EUR all'anno.

2. Tali versamenti vengono effettuati posticipatamente. Il diritto al contributo decorre dal giorno della seduta di insediamento dell'Assemblea di cui all'articolo 37 del Regolamento interno per i membri, e dal primo giorno di riunione della CCMI successivo alla loro nomina per i delegati.

3. Ogni membro o delegato che ha compiuto un mandato completo percepisce 5 annualità effettive di contributo.

4. Se il mandato di un membro o di un delegato cessa a causa di dimissioni o incompatibilità, il contributo non è dovuto per il semestre nel corso del quale il mandato viene a cessare.

5. Se un membro è nominato dal Consiglio dopo la seduta di rinnovo del Comitato, il periodo in cui ha diritto al contributo inizia e si conclude nelle stesse date previste per tutti i suoi colleghi. Se un delegato è nominato dopo la riunione di cui al paragrafo 2, il periodo durante il quale può beneficiare del contributo inizia e si conclude nelle stesse date previste per tutti i suoi colleghi. Il primo periodo semestrale di contributo per il nuovo membro è quello successivo alla prima seduta plenaria cui ha effettivamente partecipato. Il primo periodo di contributo per il nuovo delegato è quello successivo alla prima riunione della CCMI cui ha effettivamente partecipato.

6. Ai fini del presente articolo:

- a) un membro debitamente sostituito dal suo supplente a una riunione/sessione è considerato presente;
- b) un membro o delegato è considerato presente a una riunione/sessione se è stato presente ad almeno una delle sedute della riunione/sessione;
- c) un membro o delegato è considerato presente se la sua assenza è dovuta alla sua partecipazione ad un'altra riunione o missione del Comitato per la quale è stato debitamente convocato;
- d) un membro o delegato costretto ad assentarsi a causa di circostanze eccezionali può essere considerato adempiente all'obbligo di presenza in forza di una decisione del Presidente del Comitato o, per delega, del Segretario generale, adottata con le modalità di cui all'articolo 24 della presente decisione.

7. Anche il Presidente, i vicepresidenti, i presidenti di gruppo o di sezione e il presidente della CCMI hanno diritto a un versamento all'anno, il cui importo è stabilito dall'Ufficio di presidenza, purché non beneficino di un telefono o di una scheda SIM del Comitato.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 15

Misurazione delle distanze

Il Presidente del Comitato o, per delega, il Segretario generale stabilisce le modalità di misurazione delle distanze in maniera tale che il sistema adottato sia al tempo stesso funzionale per i servizi amministrativi del Comitato ed accessibile agli aventi diritto.

Articolo 16

Termine di presentazione delle domande e dei documenti giustificativi

Gli aventi diritto sono tenuti a trasmettere le domande di rimborso e i relativi documenti giustificativi entro sei settimane dopo la data della riunione cui si riferiscono. Le domande trasmesse dopo tale scadenza non garantiscono il rimborso e devono essere presentate tramite una richiesta a norma dell'articolo 24 della presente decisione entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si è svolta la riunione cui si riferiscono.

Articolo 17

Valute e spese bancarie

1. Tutti gli importi sono calcolati in euro. I pagamenti sono effettuati tramite banca, in euro, con versamento sul conto bancario o postale indicato dall'avente diritto. I cambi si effettuano al tasso fissato dalla Commissione europea e pubblicato nell'InforEuro del mese in cui si è svolta la riunione.

2. I pagamenti di cui alla presente decisione sono effettuati mediante bonifico, senza spese per il beneficiario, su un conto nell'Unione europea. Le eventuali spese bancarie sono rimborsate con cadenza trimestrale agli aventi diritto, su presentazione di documenti giustificativi trasmessi entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute e dai quali risulta che tali spese attengono ad un pagamento del Comitato.

Articolo 18

Anticipi permanenti

1. I membri possono chiedere, all'inizio del loro mandato, un anticipo permanente. Un tale anticipo non può essere accordato ai supplenti.

2. L'anticipo permanente consiste in un importo pari a quello che sarebbe pagato al membro per aver partecipato, partendo dal suo domicilio dichiarato, a due riunioni consecutive nella sede del Comitato.

3. L'anticipo deve essere rimborsato dai membri almeno tre mesi prima della fine del loro mandato, a meno che il Comitato non sia in possesso, in quel momento, di un documento emesso dal Consiglio, dalla Commissione o dalla rappresentanza permanente di uno Stato membro in cui si attesti che è stato deciso o è ragionevolmente prevedibile che si decida di rinnovare tale mandato.

Articolo 19

Assistenza agli aventi diritto con disabilità

1. L'avente diritto con disabilità ha diritto a un'assistenza appropriata che gli consenta di esercitare pienamente il suo mandato senza alcun impedimento, sulla base di una decisione del Presidente del Comitato, previo parere dei questori. Se lo desiderano, i questori possono chiedere il parere del consulente medico del Comitato. A seconda dell'impatto della disabilità dell'avente diritto, l'assistenza può includere le spese di trasporto necessarie e le indennità di distanza, di durata e di soggiorno per un accompagnatore conformemente alle disposizioni applicabili all'avente diritto accompagnato, l'assistenza al trattamento, alla stesura e alla presentazione di informazioni, le spese di trasporto in taxi e ogni altra spesa eventualmente necessaria, purché tutte le spese in questione siano direttamente connesse alla funzione esercitata nel Comitato dall'avente diritto. Il membro propone l'ambito dell'assistenza di cui necessita e fornisce tutte le informazioni opportune affinché la sua richiesta di assistenza possa essere trattata in modo efficiente.

2. La decisione del Presidente del Comitato è adottata per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a cinque anni, indica l'ambito dell'assistenza e ne precisa nei dettagli le condizioni.

Articolo 20

Rimpatrio

1. L'avente diritto che, nel corso di un viaggio cui si applicano le presenti disposizioni, contraiga una malattia grave o sia vittima di un incidente ha diritto al rimborso delle spese di rimpatrio in ambulanza o con altro mezzo di trasporto appropriato, previa autorizzazione del medico del Comitato sulla base di una prescrizione medica del medico curante. L'interessato o, se del caso, il suo rappresentante può chiedere il rimpatrio nel luogo in cui ha sede il Comitato o nel proprio luogo di residenza.

2. In caso di decesso di un avente diritto nel corso di un tale viaggio, sono rimborsate anche le spese

necessarie per il trasporto del defunto nel suo luogo di residenza.

3. Se del caso, dal rimborso viene dedotto l'importo delle spese di rimpatrio di cui l'interessato o i suoi aventi causa possono ottenere il rimborso da parte di un'assicurazione privata.

Articolo 21 **Assicurazione**

1. Il Comitato sottoscrive una polizza di assicurazione contro i rischi incorsi dagli aventi diritto in relazione all'esercizio del loro mandato.
2. L'assicurazione copre almeno i rischi sanitari (malattia, decesso, incidente) e l'assistenza in viaggio.
3. La copertura assicurativa ha validità mondiale e interviene quando l'avente diritto partecipi a riunioni o eventi organizzati dal Comitato o sia in missione per conto del Comitato, nonché nel corso dei relativi viaggi.
4. Tale copertura si estende, nei limiti stabiliti dalla polizza, all'importo rimasto a carico dell'avente diritto dopo qualsiasi rimborso, da parte del suo organismo di sicurezza sociale e/o di ogni altro organismo di previdenza o assistenza, che copra il medesimo rischio.

CAPO 2 **Disposizioni finali**

Articolo 22 **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore alla mezzanotte del 1° settembre 2024 (ora di Bruxelles).

Articolo 23 **Disposizioni abrogate**

La presente decisione abroga la decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, del 21 marzo 2023⁹, concernente la copertura delle spese e il pagamento delle indennità dei membri del Comitato, dei delegati della commissione consultiva per le trasformazioni industriali, dei supplenti e dei consiglieri, e la decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 luglio 2023¹⁰, relativa all'adozione delle modalità di applicazione della decisione (UE) 2023/1013 del Consiglio, del 16 maggio 2013, relativa a una deroga alla decisione n. 2013/471/UE relativa alla concessione delle

indennità giornaliera e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo e ai loro supplenti e che abroga la decisione dell'Ufficio di presidenza del 6 luglio 2021 concernente la copertura delle spese e le indennità dei membri del Comitato, dei delegati della CCMI, dei supplenti e dei consiglieri.

Articolo 24 **Casi non previsti, casi di forza maggiore e deroghe**

1. Ogni caso non contemplato dalla presente decisione può essere esaminato e regolato dal Presidente del Comitato o, per delega, dal Segretario generale. Il Presidente può delegare agli ordinatori sottodelegati pertinenti la facoltà di prendere decisioni positive in relazione a un importo massimo di 100 EUR.
2. Il Presidente del Comitato può, in casi debitamente motivati, esaminare richieste di deroga alle norme della presente decisione e decidere in merito a tali richieste.
3. Le spese supplementari eccezionali (ad esempio per titoli di trasporto, soggiorno in albergo, cancellazione) eventualmente sostenute da un avente diritto per cause di forza maggiore vengono rimborsate previa presentazione dei relativi documenti giustificativi, se tali documenti possono essere ragionevolmente richiesti.
4. Ai sensi del precedente paragrafo, per "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, quale ad esempio uno sciopero o un evento naturale straordinario, indipendente dalla volontà dell'avente diritto e i cui effetti non hanno potuto essere evitati nonostante tutta la diligenza impiegata.
5. Ogni richiesta trasmessa ai sensi del presente articolo è iscritta in un registro cui sono allegati i documenti che la accompagnano e quelli relativi al seguito che le è stato dato.

Articolo 25 **Esecuzione**

Il Presidente del Comitato o, per delega, il Segretario generale è incaricato di dare esecuzione alla presente decisione.

⁹ EESC-2023-02006-00-00-ADMIN-TRA.

¹⁰ EESC-2023-03150-32-01-NB-TRA.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 26

Itinerari

Gli itinerari seguiti regolarmente alla data di entrata in vigore della decisione abrogata di cui all'articolo 23 si considerano conformi alle disposizioni dell'articolo 7.